

Approvato con deliberazione
della giunta comunale
n. 190 del 28/08/2014



COMUNE DI BORDIGHERA

PROVINCIA DI IMPERIA

Servizio Manutenzione e Giardini 0184/261390 fax 268398
e mail : manutenzione@bordighera.it

Progetto definitivo esecutivo di manutenzione ordinaria e straordinaria
asfalti di Via V.Emanuele e Via Arziglia

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Composto di n. 33 articoli e n 16.pagine

L 14 AGO. 2014



Il direttore del Servizio
Manutenzione e Giardini
Geom. Davide Maglio

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'oggetto dell'appalto, i cui lavori ricadono nella categoria prevalente OG3 di cui al d.p.r. 34/2000 " **Costruzione di strade, autostrade, rilevati aeroportuali, pavimentazioni con materiali speciali, rilevati ferroviari, ponti , viadotti e relative infrastrutture e loro ristrutturazione o manutenzione.**", consiste nella manutenzione ordinaria straordinaria degli asfalti delle strade comunali Via Vittorio Emanuele e Via Arziglia ed eventuali intersezioni laterali e ha per oggetto l'esecuzione di tutti gli interventi e le forniture comunque necessarie per la riasfaltatura dei necessari tratti di viabilità e per il rifacimento della segnaletica orizzontale..

Sono comprese nell'appalto tutte le opere per dare i lavori compiuti a regola d'arte , nonché secondo le prescrizioni del progetto, del presente capitolato speciale d'appalto e del capitolato speciale delle opere pubbliche. I prezzi di cui al presente progetto sono stati tratti dal Prezziario regionale delle Opere Pubbliche 2013.

ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei lavori risulta essere pari a 136.893,04 € , di cui :

- 1) importo netto dei lavori a base d'appalto : 100.484,37 €
- 2) costo del personale non soggetto a ribasso : 33.457,28 €
- 3) oneri per la sicurezza non " " " " : 2.951,39 €

SOMME A DISPOSIZIONE :

IVA 22%	30.116,47 €
SPESE TECNICHE ART.92	2.737,86 €
IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI	222,63 €
CONTRIBUTO EX AVCP	30,00 €

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO : 170.000 €

ART. 3 - PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il contratto è stipulato interamente "**a misura**" ai sensi dell'articolo 53, comma 4, periodi quarto e quinto, del Codice dei contratti.

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio del **prezzo più basso**, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara.

Il contraente sarà individuato mediante la procedura di cui all'art. **122 comma 7 del D. Lgs. 163/2006**.

L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 132 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato all'elenco prezzi, escluso solo il costo del personale e le spese per l'attuazione degli oneri di sicurezza.

I prezzi contrattuali di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 132 del Codice dei contratti.

ART. 4: DESCRIZIONE DEI LAVORI

Le opere che formano oggetto dell'appalto a misura salvo le prescrizioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori, possono riassumersi come appresso:

- Scarifica "leggera" (3 cm.) del tappeto in conglomerato bituminoso , per circa 3600 mq. stimati ;
- Scarifica "profonda" (+ 3 cm.) dei tratti più estesi dove si riscontrano le situazioni più problematiche di asfalto disgregato o cedimenti e avvallamenti vari, per circa 1800 mq. stimati ;

- Ricarica delle situazioni meno problematiche e/o per ripristinare le corrette pendenze
- Rifacimento del binder per i tratti oggetto di scarifica profonda ;
- Esecuzione del tappeto d'usura previe eventuali leggere ricariche, per circa 3600 mq. stimati (circa 800 metri di singola corsia) .
- Messa in quota di pozzetti, tombini , chiusini , griglie etc. ;
- Il ripristino e/o esecuzione al nuovo della segnaletica orizzontale necessaria ;

Tenuto conto del carattere manutentivo del presente appalto , le lavorazioni di cui sopra potranno interessare anche una sola corsia di marcia o una porzione longitudinale più ristretta della stessa, e per tratti di lunghezza limitati, senza che l'appaltatore possa eccepire riserve di sorta.

All'atto esecutivo, la direzione lavori si riserva la facoltà di variare le singole quantità tra loro, apportare alle opere stesse le varianti che a suo giudizio riterrà opportuno, nelle quantità di volta in volta più consone, senza che l'appaltatore possa vantare diritti o compensi o prezzi superiori a quelli previsti nell'elenco prezzi.

L'appaltatore invece non potrà apportare alcuna variazione di propria iniziativa, anche se di dettaglio.

Delle eventuali variazioni non autorizzate esplicitamente dalla Direzione Lavori, potrà essere ordinata l'eliminazione a cura e spese dell'appaltatore, restando comunque salvo, per l'Amministrazione committente, ogni diritto al risarcimento dei danni arrecati all'Ente.

L'andamento planimetrico delle opere verrà precisato, all'atto della consegna, dalla D.L., la quale stabilirà l'ordine delle lavorazioni.

ART. 5: FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

Trattandosi di appalto a misura le indicazioni progettuali contenute nella relazione tecnica e nel computo metrico estimativo non sono vincolanti .

Forma, quantità, ubicazione, qualità e metodologia dei ripristini di asfalto, saranno oggetto di contabilizzazione analitica in corso d'opera, nei limiti delle somme a disposizione

L'appaltatore ha il dovere di collaborare alla contabilizzazione degli interventi in tempo reale al fine di assicurare il rispetto dell'importo contrattuale.



ART. 6: VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE

L'Amministrazione Appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre al momento dell'esecuzione, quelle varianti che riterrà più opportune per la buona riuscita e dell'economia dei lavori, sempre nell'ambito delle spese finanziate a base d'asta, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti dal vigente Capitolato Generale o dal presente Capitolato Speciale ciò anche in relazione alla possibilità di modifiche dei luoghi in conseguenza di forti eventi meteorologici.

Di contro l'Appaltatore non potrà in alcun modo apportare variazioni di propria iniziativa al progetto, anche se di dettaglio. Delle variazioni apportate senza il prescritto ordine o benestare della Direzione Lavori, potrà essere ordinata la eliminazione a cure e spese dello stesso, salvo il risarcimento dell'eventuale danno all'Amministrazione Appaltante.

Gli ordini di variazione sono dati per iscritto dal direttore dei lavori.

ART. 7: OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE DI LEGGI E REGOLAMENTI

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel predetto Capitolato Generale, in tutto ciò che non sia in opposizione con le condizioni espresse nel presente Capitolato Speciale di appalto.

Nell'esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate le norme dettate dalla tecnica delle costruzioni, da leggi, regolamenti e circolari vigenti e a tutte le altre normative o raccomandazioni emanate a cura del Consiglio Nazionale delle Ricerche, degli Enti di normazione (UNI, EN, DIN, UNICHIM, NORMAL, I.C.R., ecc).

E' fatto esplicito richiamo alle norme previste dal Dlgs 163/2006, e successive modifiche ed integrazioni, al d.p.r. n.207/2011 se ed in quanto applicabili, nonché di Leggi, Decreti, Regolamenti e Circolari Ministeriali emanate e vigenti al momento della esecuzione dei lavori. Per tutto quanto non esplicitamente previsto dal presente Capitolato Speciale si fa espresso riferimento a tutte le altre vigenti norme legislative e Regolamenti o comunque obbligatorie, che disciplinano la materia.

ART.8: ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALL'INIZIO DEI LAVORI

Prima di dare inizio ai lavori, l'impresa è tenuta ad informarsi, presso Enti e Società erogatrici di servizi, se eventualmente nelle zone nelle quali ricadono le opere esistano cavi, condutture od altri manufatti. In caso affermativo, l'Impresa dovrà comunicare agli Enti proprietari di dette opere, la data presumibile dell'esecuzione dei lavori in oggetto nelle zone interessate, chiedendo altresì tutti quei dati ed eventuale assistenza necessari al fine di mettersi in grado di eseguire i lavori con quelle cautele opportune per evitare danni alle su accennate opere. Qualora nonostante le cautele usate si dovessero manifestare danni ai manufatti citati, l'Impresa dovrà provvedere a darne immediato avviso, mediante telegramma, sia agli Enti proprietari, che alla Direzione dei Lavori.

Rimane stabilito che nei confronti dei proprietari delle opere danneggiate, l'unica responsabile rimane l'Impresa appaltatrice, con esclusione di ogni responsabilità civile e penale da parte della Amministrazione comunale.

ART. 9: TRACCIAMENTI

Resta esplicitamente convenuto che l'Impresa è tenuta ad eseguire a sue spese e cura tutte le necessarie operazioni di tracciamento delle opere sotto il controllo e secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Direzione dei Lavori, restando altresì obbligata alla messa in opera e conservazione degli elementi relativi al tracciamento per tutta la durata dei lavori.

Riscontrandosi opere male eseguite per errore di tracciamento, l'appaltatore non potrà invocare a scarico della propria responsabilità le verifiche fatte dai funzionari dell'Amministrazione appaltante e sarà obbligato ad eseguire a sue spese tutti i lavori che la Direzione dei lavori ordinerà a proprio insindacabile giudizio, per le necessarie correzioni, qualunque ne sia l'estensione, compreso anche la totale demolizione e ricostruzione delle opere.

Pertanto discordanze tra i profili e le sezioni rilevate nella fase preliminare alla esecuzione dei lavori e quelli riportati negli elaborati grafici allegati al presente capitolato, non possono costituire oggetto di rivalsa e/o richiesta di maggiori compensi.

ART.10: OCCUPAZIONE DI TERRENI

Non si prevede l'occupazione di terreno a parte quella strettamente necessaria per eseguire le opere di riasfaltatura delle viabilità comunali interessate dai lavori.

ART.11: QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI - MODALITÀ ESECUTIVE

Tutti i materiali occorrenti per la realizzazione dei lavori saranno prodotti nella località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, siano riconosciuti rispondenti alla qualità richiesta dal presente capitolato.

• AGGREGATI LAPIDEI, INERTI.

Dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti nelle corrispondenti "Norme per l'accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle granaglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali" del C.N.R. (Fascicolo n° 4 - Ed. 1953) ed essere rispondenti alle specificazioni riportate nelle rispettive norme di esecuzione dei lavori. Si definisce:

– pietrisco: materiale litoide ad elementi approssimativamente poliedrici con spigoli vivi, ottenuto per frantumazione di pietrame o di ciottoli, passante al crivello 71 U.N.I. 2334 e trattenuto dal crivello 25 U.N.I. 2334;

- pietrischetto: materiale litoide ad elementi approssimativamente poliedrici con spigoli vivi, ottenuto per frantumazione di pietrame o di ciottoli o di ghiaie, passante al crivello 25 U.N.I. 2334 e trattenuto dal crivello 10 U.N.I. 2334;

- graniglia: materiale litoide ad elementi approssimativamente poliedrici con spigoli vivi, ottenuto per frantumazione di pietrame o di ciottoli o di ghiaie, passante al crivello 10 U.N.I. 2334 e trattenuto dal setaccio 2 U.N.I. 2332;

- sabbia: materiale litoide fine, di formazione naturale od ottenuto per frantumazione di pietrame o di ghiaie, passante al setaccio 2 U.N.I. 2332 e trattenuto dal setaccio 0,075 U.N.I. 2332;

- additivo (filler): materiale pulverulento passante al setaccio 0,075 U.N.I. 2332.

Per la caratterizzazione del materiale rispetto all'impiego valgono i criteri di massima riportati all'art. 7 delle norme tecniche del C.N.R., fascicolo n. 4/1953. I metodi da seguire per il prelevamento di aggregati, per ottenere dei campioni rappresentativi del materiale in esame occorre fare riferimento alle norme tecniche del C.N.R. - B.U. n. 93/82.

Gli aggregati lapidei impiegati nelle sovrastrutture stradali dovranno essere costituiti da elementi sani, tenaci, non gelivi, privi di elementi alterati, essere puliti, praticamente esenti da materie eterogenee e soddisfare i requisiti riportati nelle norme tecniche C.N.R. - B.U. n. 139/92.

Devono essere costituiti da materiale frantumato spigoloso e poliedrico. Per l'additivo (filler) che deve essere costituito da polvere proveniente da rocce calcaree di frantumazione, all'occorrenza si può usare anche cemento portland e calce idrata con l'esclusione di qualsiasi altro tipo di polvere minerale. Dovranno essere costituiti da elementi sani e tenaci, privi di elementi alterati, essere puliti e particolarmente esenti da materie eterogenee, non presentare perdite di peso, per decantazione in acqua, superiori al 2%.

• BITUMI - EMULSIONI BITUMINOSE

Dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti nelle corrispondenti C.N.R. "Norme per l'accettazione dei bitumi per usi stradali - Caratteristiche per l'accettazione", Ed. maggio 1978; "Norme per l'accettazione delle emulsioni bituminose per usi stradali", Fascicolo n°3, Ed. 19 58; "Norme per l'accettazione dei bitumi per usi stradali (Campionatura dei bitumi)", Ed. 1980; "Determinazione dell'indice di penetrazione dei bitumi", U.N.I. 4163, febbraio 1959; Norme per l'accettazione delle emulsioni bituminose per usi stradali (Campionatura delle emulsioni bituminose)", C.N.R. B.U. n. 98 del 26.5.1984.

PROVE DEI MATERIALI


• REQUISITI DI ACCETTAZIONE E CONTROLLI

Il controllo della qualità dei conglomerati bituminosi e della loro posa in opera potrà essere effettuato mediante prove visive ed (eventualmente) di laboratorio sui materiali costituenti, sulla miscela sulle carote estratte dalla pavimentazione, a discrezione della Direzione Lavori .

In caso di inidoneità il materiale dovrà essere rimosso e il manto dovrà essere rifatto a cura e spese dell'appaltatore.

Le prove previste per verificare la qualità dei lavori sono le seguenti:

- percentuale di bitume (CNR BU n. 38 del 21/3/1973, estrazione quantitativa) su materiale da posare e su materiale posato;
- temperatura in partenza ed in arrivo al cantiere (ALL'ATTO DELLA STESA, COMUNQUE, LA TEMPERATURA DEL CONGLOMERATO NON DOVRÀ IN NESSUN CASO RISULTARE INFERIORE A 120°C. In caso di temperature difformi dai valori fissati, la Direzione Lavori si riserva la facoltà di rifiutare il carico all'arrivo in cantiere) .
- caratteristiche chimico-fisiche del bitume (CNR BU n. 133 del 14/12/1991, estrazione qualitativa) su materiale da posare e su materiale posato;
- natura e percentuali litologiche dell'aggregato grosso;
- granulometria e coefficiente di frantumazione degli aggregati del materiale da posare e su materiale posato;
- stabilità, scorrimento e rigidità, risultanti dalla prova Marshall;
- volume, percentuale dei vuoti residui, stabilità e scorrimento Marshall corrispondenti;



- spessore minimo del materiale steso.

Su richiesta della D.L., l'Impresa è tenuta a fornire le attrezzature necessarie ed il personale idoneo per l'esecuzione dei prelievi, in particolare del conglomerato bituminoso prima della posa in opera, utilizzando il materiale prelevato sciolto all'uscita della finitrice, o comunque immediatamente prima del costipamento, senza nessun onere aggiuntivo.

• CERTIFICATO DI QUALITÀ

L'Appaltatore, per poter impiegare i vari tipi di materiali prescritti dalle presenti Norme Tecniche, dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori un progetto della miscela da impiegare, le certificazioni, rilasciate da un laboratorio autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi della L. 1086/1971 e una relazione indicante le modalità di trasporto e di conservazione della temperatura.

SCARIFICAZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESISTENTI

Per i tratti di strada sui quali dovrà procedersi a rifacimenti parziali, ricariche o risagomature, l'Impresa dovrà dapprima ripulire accuratamente il piano viabile, provvedendo poi alla scarificazione della massicciata esistente adoperando, all'uopo, apposito scarificatore opportunamente trainato e guidato.

La scarificazione sarà spinta fino alla profondità ritenuta necessaria dalla Direzione dei, provvedendo poi alla successiva vagliatura e raccolta in cumuli del materiale utilizzabile, su aree di deposito procurate a cura e spese dell'Impresa.

SOVRASTRUTTURA STRADALE

In linea generale, salvo diversa disposizione della Direzione dei Lavori, la sagoma stradale per tratti in rettilineo sarà costituita da due falde inclinate in senso opposto aventi pendenza trasversale del 2%, raccordate in asse da un arco di cerchio avente tangente di m. 0,50.

Il tipo e lo spessore dei vari strati, costituenti la sovrastruttura, saranno quelli stabiliti, per ciascun tratto, dalla Direzione dei Lavori.

L'Impresa indicherà alla Direzione dei Lavori i materiali, le terre e la loro provenienza, e le granulometrie che intende impiegare strato per strato, in conformità degli articoli che seguono.

L'APPROVAZIONE DELLA DIREZIONE DEI LAVORI CIRCA I MATERIALI, LE ATTREZZATURE, I METODI DI LAVORAZIONE, NON SOLLEVERÀ L'IMPRESA DALLA RESPONSABILITÀ CIRCA LA BUONA RIUSCITA DEL LAVORO.

L'Impresa avrà cura di garantire la costanza, nella massa e nel tempo, delle caratteristiche delle miscele, degli impasti e della sovrastruttura resa in opera.

La parte superiore della sovrastruttura stradale sarà, in generale, costituita da un doppio strato di conglomerato bituminoso steso a caldo, e precisamente: da uno strato inferiore di collegamento (binder) e da uno strato superiore di usura, secondo quanto stabilito dalla Direzione Lavori.

Il conglomerato per ambedue gli strati sarà costituito da una miscela di pietrischetti, graniglie, sabbie ed additivi.

Le miscele di aggregati lapidei dovranno avere granulometrie continue compatibili con la sopravvissuta normativa e le relative curve granulometriche dovranno avere andamenti sostanzialmente paralleli alle curve limiti dei rispettivi fusi.

Di tali limiti, le dimensioni massime dei granuli sono valori critici di accettazione, mentre i fusi granulometrici hanno valore orientativo nel senso che l'andamento delle curve granulometriche delle miscele potrà anche differire da quelli indicati, ma dovrà essere comunque tale da conferire ai conglomerati le caratteristiche di resistenza e compattezza Marshall rispettivamente prescritte.

Analogamente, i valori del contenuto di bitume sono indicati a titolo orientativo per i valori massimi: gli effettivi valori, infatti, dovranno essere almeno pari ai minimi che consentano il raggiungimento delle rispettive caratteristiche Marshall.

1) Strato di collegamento (binder) e di risagomatura

Il conglomerato dovrà avere i seguenti requisiti:

a) resistenza meccanica elevatissima, cioè capacità di sopportare senza deformazioni permanenti le sollecitazioni trasmesse dalle ruote dei veicoli in fase sia dinamica sia statica, anche sotto le più alte

temperature estive

b) sufficiente flessibilità per poter seguire sotto gli stessi carichi qualunque assestamento eventuale del sottofondo anche a lunga scadenza

c) valore della stabilità Marshall (prova B.U. C.N.R. n. 30 del 15 marzo 1973) eseguita a 60°C su provini costipati con 75 colpi di maglio per faccia dovrà essere di almeno 1000 N [100 Kg]

d) il valore della rigidità Marshall, cioè il rapporto tra stabilità misurata in Kg e lo scorrimento misurato in mm, dovrà essere in ogni caso superiore a 300.

e) La percentuale dei vuoti dei provini Marshall, sempre nelle condizioni di impiego prescelte, deve essere compresa fra 3% e 6%.

f) La prova Marshall eseguita su provini che abbiano subito un periodo di immersione in acqua distillata per 15 giorni, dovrà dare un valore di stabilità non inferiore al 75% di quelli precedentemente indicati;

g) elevatissima resistenza all'usura superficiale;

h) sufficiente ruvidezza della superficie tale da non renderla scivolosa

i) grande compattezza: il volume dei vuoti residui a rullatura terminata dovrà essere compreso fra 4% e 8%. Ad un anno dall'apertura al traffico, il volume dei vuoti residui dovrà invece essere compreso fra 3% e 6% e impermeabilità praticamente totale; il coefficiente di permeabilità misurato su uno dei provini Marshall, riferentesi alle condizioni di impiego prescelte, in permeamometro a carico costante di 50 cm d'acqua, non dovrà risultare inferiore a 10-6 cm/sec.

g) Formazione e confezione degli impasti, posa in opera delle miscele.

Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base, salvo che per il tempo minimo di miscelazione effettiva, che, con i limiti di temperatura indicati per il legante e gli aggregati, non dovrà essere inferiore a 25 secondi.

La sagoma della pavimentazione finita dovrà risultare in rettifilo di norma con pendenza trasversale del 2,5%; nelle curve la sagoma verrà indicata di volta in volta dalla Direzione dei Lavori.

La vibrofinitrice dovrà possedere le seguenti caratteristiche salvo disposizioni della DL: distribuzione longitudinale e trasversale del materiale a comando meccanico rapido;

- la possibilità di variare in larghezza di stesa ed insieme quella dell'apparato vibrante da un minimo di m. 2,50 ad un massimo di m. 3,50 con scatti non superiore a cm. 10 e la vibrazione dovrà essere estesa a tutta la superficie della carreggiata.

- frequenza minima di vibrazioni pari a 1200 vibrazioni al minuto;

- massa vibrante pari ad un peso minimo a metro lineare di Kg. 30;

- capacità minima di stesa di 40 tonn/ora per spessori medi di 4/7 o 3/5 cm. soffici.

La cilindratura sarà iniziata dai bordi della strada procedendo a mano verso la mezzzeria.

I primi passaggi saranno particolarmente curati per evitare il pericolo di ondulazioni e fessurazioni del manto.

I passaggi con rullo vibrante verranno effettuati solo quando il tappeto abbia assunto una temperatura non maggiore di 50 - 60 gradi. Per meglio assicurare la regolarità ed il miglior costipamento del tappeto, la cilindratura, dopo il primo consolidamento, dovrà essere condotta anche in senso obliquo alla strada e, se possibile, anche in senso trasversale.

La cilindratura dovrà essere continuata fino ad ottenere il massimo costipamento iniziale del conglomerato.

Ultimata la posa del tappeto si procederà alla rifinitura dei bordi.

Tutto quanto descritto e tutto ciò che occorre per il lavoro è compreso nei prezzi di cui all'elenco.

h) Accettazione delle miscele

L'Impresa è tenuta a presentare alla direzione lavori la composizione delle miscele che intende adottare; ciascuna composizione proposta deve essere corredata da una completa documentazione degli studi effettuati.

Una volta accettato da parte della D.L. lo studio della miscela proposto, l'Impresa deve attenersi rigorosamente.



ART.12: ORDINE E MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORI

L'Appaltatore dovrà eseguire i lavori nel rispetto puntuale del progetto e dei tempi previsti procedendo con le operazioni di scavo a settori di lunghezze limitate tali da ridurre al minimo il disagio arrecato al traffico veicolare e pedonale. Completati i lavori di scavo, le lavorazioni previste ed il successivo reinterro, l'appaltatore dovrà procedere immediatamente al ripristino della pavimentazione stradale in modo tale da rendere perfettamente transitabile il tratto di strada interessato dai lavori. Per tutto quanto concerne le modalità delle varie categorie di lavori l'appaltatore è tenuto ad usare tutta la capacità, diligenza, maestranze, mezzi, attrezzature e materiali, per la realizzazione delle opere previste a perfetta regola d'arte.

ART.13: RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore rimane responsabile (per quanto di sua competenza), per un periodo di dieci anni dal compimento dell'opera, di qualunque vizio di costruzione, che produca degrado di tutta o di parte dell'opera eseguita (art.1669 del Codice di Procedura Civile); è inoltre punito ai sensi dell'art.434 del Codice di Procedura Penale se dal danno causato deriva pericolo per la pubblica incolumità.

L'Appaltatore sarà inoltre responsabile:

- della rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro se del fatto dovesse derivarne infortunio o disastro (art.437 del Codice di Procedura Penale).
- dell'applicazione della normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori (D.Leg.vo N. 626 del 19.09.1994). e s.m.i. .

Ogni e più ampia responsabilità nel caso di infortuni ricadrà pertanto sull'impresa restandone sollevata l'Amministrazione, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

ART.14: DIRETTORE TECNICO DELL'IMPRESA

L'Appaltatore è tenuto ad affidare la direzione tecnica dei lavori ad un tecnico abilitato che assumerà ogni responsabilità civile e penale relativa a tale incarico. Il predetto Tecnico abilitato dovrà dimostrare di essere iscritto ad un Albo professionale e, nel caso che non fosse stabilmente alle dipendenze dell'Appaltatore, dovrà rilasciare una valida dichiarazione scritta per accettazione dell'incarico. All'atto della consegna dei lavori, l'Impresa dovrà notificare alla D.L. il nominativo del direttore tecnico da essa nominato, affinché tale indicazione venga inserita direttamente sul verbale di consegna; In caso di sostituzione del tecnico in questione l'Appaltatore dovrà darne immediata comunicazione alla direzione lavori.

ART.15: DOCUMENTI RICHIAMATI NEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto d'appalto, oltre al presente Capitolato Speciale

- a) tutti gli elaborati che compongono il progetto definitivo esecutivo ;
- b) il Piano Operativo di Sicurezza e Piano Sostitutivo di Sicurezza ;

ART.16: GARANZIE

1) Cauzione provvisoria:

-Ai sensi dell'art.75 comma 1 del Dlgs. n.163/2006, l'offerta è corredata da una garanzia, pari al 2% dell'importo indicato nell'invito, da prestare sotto forma di cauazione o di fideiussione a scelta dell'offerente.

-La garanzia prestata deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, salvo diverse previsioni contenute nell'invito, ai sensi dell'art.75, comma 5, del D.lgs.163/06.

2) Cauzione definitiva:

-Ai sensi dell'art.113, comma 1 del Dlgs.n.163/06 è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauazione definitiva, pari al 10% (un decimo) dell'importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% la garanzia è aumentata di tanti punti percentuale quanti sono

quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

-La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato e cessa di avere effetto, ai sensi dell'art.113 comma 5 del Dlgs.n. 163/06, solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

-Ai sensi d.p.r.n.207/2011, l'Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

-Nei casi che precedono la stazione appaltante ha facoltà di chiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

ART. 17: COPERTURE ASSICURATIVE

1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell'articolo 125, del d.P.R. n. 207 del 2010, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell'articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto, così distinta:

partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso, al netto degli importi di cui alle partite 2) e 3),

partita 2) per le opere preesistenti: euro 200.000,

partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 200.000,

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere

stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 1.000.000.

5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:

a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;

b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.

6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti, e dall'articolo 128, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Ai sensi dell'articolo 128, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all'articolo 37, comma 6, del Codice dei contratti, le imprese mandanti assuntori delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative "pro quota" in relazione ai lavori da esse assunti.

ART.18 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto avverrà non prima di 35 giorni dall'aggiudicazione definitiva, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla vigente normativa. L'Impresa Aggiudicataria della gara dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto come richiesto dal competente ufficio.

ART.19: CONSEGNA LAVORI

Nel giorno e nell'ora fissati dalla Stazione appaltante, l'Appaltatore unitamente al **Responsabile Tecnico designato** dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.

Al verbale di consegna dei lavori sarà allegato un **cronoprogramma degli interventi da realizzare**, da concordare con la Polizia Municipale, in relazione alle esigenze di viabilità presenti nel periodo in cui risulterà cantierabile l'opera.

L'Appaltatore dovrà inoltre esibire le **polizze assicurative** contro gli infortuni, e quelle previste nel presente capitolato e i **piani di sicurezza** (P.S.S. e P.O.S.).

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione dell'Appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si prevede di impiegare nell'appalto.

Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell'autorizzazione, da parte della Stazione appaltante, del subappalto o cottimo.

L' Appaltatore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni quindici dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine di cui al successivo paragrafo per la presentazione del programma operativo dei lavori.

E' facoltà della Stazione appaltante **procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori**, anche

nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 153, comma 1, secondo periodo e comma 4, del d.P.R. n. 207 del 2010 e dell'articolo 11, comma 9, periodi terzo e quarto, e comma 12, del Codice dei contratti, qualora il mancato inizio dei lavori determini un grave danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; il direttore dei lavori provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Il R.U.P. accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di legge prima della redazione del verbale di consegna e ne comunica l'esito al Direttore dei lavori.

La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

Le disposizioni sulla consegna in via d'urgenza si applicano anche alle singole consegne frazionate. In tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati

ART.20: TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI, PENALE PER IL RITARDO

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sarà di 60 (sessanta) giorni naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna, intendendosi esplicitamente non compresi i giorni di andamento stagionale sfavorevole che costituiranno periodo di sospensione dei lavori e la cui determinazione sarà di competenza della Direzione Lavori.

La penale per ogni giorno di ritardo rimane stabilita nella misura di € 300,00 (trecento) e verrà applicata fino alla concorrenza del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

In caso di ulteriore ritardo nell'ultimazione dei lavori, si provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art.136 del Dlgs.163/2006.

ART.21: ANTICIPAZIONE

Non è prevista alcuna anticipazione.

ART.22: PAGAMENTI IN ACCONTO

Non è previsto il pagamento di rate di acconto.

ART.23: CONTO FINALE E PAGAMENTI A SALDO

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 (sessanta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l'importo della liquidazione finale, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di legge (Art.4, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50%,) è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa verifica della regolarità contributiva dell'appaltatore .

4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.



5. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposta **garanzia fideiussoria** ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell'articolo 124, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

- a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
- b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione;
- c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, **purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori** riconosciuta e accettata.

7. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

ART.24 REVISIONE PREZZI

Per i lavori pubblici affidati dall'Amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'art.133, comma 2 del Dlgs.163/06, non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del codice civile.

ART.25 CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

- 1) L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione.
- 3) Gli oneri per la sicurezza e il costo per il personale sono nel presente progetto predeterminati a parte, come indicato nel bando di gara.
- 2) Le misure delle lavorazioni effettivamente eseguite, secondo il progetto e secondo le indicazioni impartite dalla D.L., saranno raccolte in contraddittorio con l'avanzamento dei lavori.
- 3) E' onere dell'appaltatore collaborare ad una precisa e tempestiva raccolta dei dati di cui sopra e alla verifica in tempo reale che le lavorazioni ancora da effettuare non sfiorino le previsioni di spesa (importo contrattuale).

ART.26: PREZZI DI ELENCO

I prezzi offerti dall'Appaltatore o risultanti dal ribasso offerto e sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato, s'intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi invariabili durante tutto il periodo dei lavori ed indipendenti da qualsiasi volontà.

ART.27 COLLAUDO E VIGILANZA

-Il collaudo finale o la redazione del certificato di regolare esecuzione deve aver luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori.

Il certificato di collaudo (o di regolare esecuzione) ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dell'emissione del medesimo; decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato, ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine (art.141 del Dlgs 163/2006):

L' Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di nominare il Collaudatore in corso d'opera. Nel periodo decorrente fra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo, l'Impresa avrà l'obbligo della

manutenzione gratuita dei lavori eseguiti, inoltre, dovrà eseguire tutte quelle opere complementari di finitura dipendenti da difetti di costruzione e dei materiali, riconosciute necessarie dalla direzione lavori.

Non adempiendo l'appaltatore a tale obbligo, il responsabile del procedimento procederà alle prescritte riparazioni valendosi delle somme trattenute a garanzia e di quelle depositate per cauzione.

Avvenuto il collaudo con esito favorevole, e dopo l'approvazione del relativo Certificato di collaudo del certificato di regolare esecuzione, si procederà alla liquidazione del corrispettivo dovuto.

ART. 28: PIANI DI SICUREZZA

L'impresa è tenuta alla redazione e consegna del Piano Sostitutivo di Sicurezza e del Piano Operativo di Sicurezza ai sensi art. 131 del Dlgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna del cantiere.

L'importo per il costo ed igiene per la sicurezza non è assoggettabile al ribasso d'asta in quanto predeterminato dall'Amministrazione.

ART 29: SUBAPPALTI

A) DISCIPLINA

1. Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente e unica OG3, sono subappaltabili nella misura massima del 20% (venti per cento), in termini economici, dell'importo dei lavori della stessa categoria prevalente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 122, comma 7.

2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:

a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;

b) che l'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:

1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; Il contratto di subappalto deve essere completo e corrispondente a quanto previsto dalla vigente normativa, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata;

2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;

c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:

1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all'articolo 38 del Codice dei contratti;

3) le informazioni di cui all'articolo 41, comma 1, lettera d), relative al subappaltatore ai fini dell'acquisizione del DURC di quest'ultimo;

3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo



termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.

4. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) ai sensi dell'articolo 118, comma 4, del Codice dei contratti, l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento);

b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;

c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:

1) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;

2) copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti in coerenza con i piani di sicurezza dell'appaltatore;

5. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto;

6. Qualora l'appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);

b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;

c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

7. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in Capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del Codice dei contratti. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra.

B) RESPONSABILITA' PER IL SUBAPPALTO :

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

4. Ai sensi dell'articolo 118, comma 11, del Codice dei contratti e ai fini dell'articolo 47 del presente Capitolato speciale è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.

5. Ai sensi dell'articolo 118, comma 12, del Codice dei contratti non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori.

ART.30: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora l'Appaltatore si rendesse colpevole di frode o negligenza o contravvenisse agli obblighi contrattuali, la Stazione Appaltante acquisisce il diritto di risolvere il contratto, corrispondendo all'Appaltatore l'importo dei lavori eseguiti a regola d'arte dal quale saranno detratti gli importi relativi a:

- danno subito in relazione alla necessità di dover procedere alla stipula di un secondo contratto;
- danni conseguenti al ritardato completamento dell'opera;
- per maggiori oneri dovuti all'eventuale aumento dei prezzi;
- per ogni e qualsiasi altro danno dovuto alla mancata osservanza delle norme contrattuali da parte dell'Appaltatore.

Nel caso in cui l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore si procederà come previsto all'art 136 del Dlgs 163/2006.

ART.31: DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

La definizione di eventuali controversie tra l'Impresa appaltatrice e la Stazione appaltante dovrà avvenire secondo le procedure indicate dagli artt.241 e seguenti del D.lgs. 163/2006

ART.32: DOMICILIO LEGALE

L'appaltatore, dovrà eleggere il proprio domicilio legale presso la Segreteria Comunale.

ART.33: ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore, formulando la propria offerta e, in caso di aggiudicazione, sottoscrivendo il contratto d'appalto, riconosce di aver preso conoscenza del presente Capitolato Speciale e degli altri documenti da esso richiamati e citati e di obbligarsi ad osservarli in ogni loro parte, nonché di aver preso conoscenza delle difficoltà e dei luoghi ove devono essere eseguiti i lavori.


Sono a carico dell'Appaltatore: le spese relative alla stipulazione del contratto, quelle per le copie dei documenti e dei disegni, le spese di bollo se dovute, nonché le tasse di registro sul contratto gli ulteriori bolli inerenti e conseguenti l'espletamento dell'appalto.

Si intendono compresi nel prezzo dei lavori, e perciò a carico dell'Appaltatore, tutti gli oneri e le spese relative all'esecuzione dei lavori stessi e comunque ad essi connessi anche indirettamente, quali ad esempio quelli relativi:

- alla predisposizione e osservanza dei piani di sicurezza ;



- a ogni trasferimento di mezzi di cantiere e materiali da costruzione;
- alla realizzazione di opere provvisoriale, impianti semaforici, recinzioni, cartellonistica, intese con Polizia Municipale per la viabilità ed enti fornitori di pubblici servizi, etc.
- al fermo cantiere di qualsiasi durata e a qualsiasi causa imputabile;
- ai ripristini di ogni rete tecnologica (tubazioni e allacci di acquedotto, di fognatura, enel, gas,.....) nel caso di danneggiamento a causa dei lavori;
- all'adozione, nell'esecuzione di tutti lavori, dei procedimenti e delle cautele necessari per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.P.R. 7 gennaio 1956 n.164 e successive modifiche ed integrazioni. Ogni più ampia responsabilità civile e penale, in caso di infortuni e di danni, ricadrà pertanto sull'appaltatore, restandone sollevata l'amministrazione, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza;
- alla sollecita rimozione e trasporto alle discariche autorizzate ovunque ubicate di tutti i materiali di risulta, con l'accollo di ogni onere di carico, trasporto, scarico e di discarica;
- alla fornitura di fotografie che documentino le successioni dei lavori dall'inizio al collaudo delle opere in oggetto;
- alla direzione del cantiere da parte di persona idonea e qualificata (Ingegnere, Architetto, o Geometra) accettata dall'amministrazione committente, che avrà l'incarico di assumere la responsabilità nell'esecuzione dei lavori, garantendo una continua e quotidiana presenza sul cantiere;
- alla formazione ed il mantenimento del cantiere, magazzini, baracche, delle vie e rampe di accesso, e le spese di acqua e di energia elettrica e quelle eventuali per occupazioni temporanee di suoli e aree pubbliche e private;
- alla fornitura degli attrezzi, i macchinari, i ponti di servizio, teleferiche, e quanto altro occorra all'esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- alla fornitura di mezzi, degli strumenti e del personale per il rilievo dell'area di lavoro, i tracciati, le verifiche, le esplorazioni, i capisaldi che possono occorrere dal giorno della consegna fino al collaudo, provvisorio e definitivo, compiuto;
- alle spese per mensa, infermeria, spogliatoi, dispositivi di protezione individuale, impianti igienici ecc. degli operai, a norma delle vigenti disposizioni di legge;
- alla custodia, la guardiana e la buona conservazione delle opere fino al rilascio del certificato di collaudo, con relativa responsabilità per tutti i materiali da porre o già posti in opera;
- alle imposizioni tributarie di qualsiasi specie su materiali, trasporti e mezzi d'opera, tanto se esistano al momento della firma, quanto se siano stabilite o aumentate posteriormente;
- alle spese per far eseguire presso gli Istituti incaricati le analisi e le prove di laboratorio che siano ordinate dalla D.L. sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, secondo quanto prescritto dalle norme vigenti circa l'accettazione dei materiali stessi;
- alle prestazioni, apparecchiature, mezzi d'opera, quant'altro venga richiesto dal collaudatore per le operazioni di collaudo (anche in corso d'opera, provvisorio e definitivo) relativo alle opere eseguite.
- alla buona conservazione e manutenzione delle opere eseguite fino alla data del collaudo, fermo restando esplicitamente inteso che è facoltà della Stazione Appaltante di mettere in funzione gli ormeggi anche nel periodo anteriore a tale data senza che l'Appaltatore possa per ciò pretendere speciali compensi;



Il direttore del Servizio
Manutenzione e Giardini
Geom. Davide Maglio